

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**PER LA PROMOZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO**

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la TOSCANA, con sede in via Mannelli n.113 - 50136 FIRENZE, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Generale, dott.re Domenico Petruzzo, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (qui di seguito indicato come USRT)

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede in via cesare Balbo n.16 - 00184 ROMA, P.I. 02124831005, rappresentata dal dott.re Valerio Fiorespino il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM) (qui di seguito indicato come ISTAT),

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sulla "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro", a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 5;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e s.m.i., contenente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, ai sensi dell'articolo

64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme relative al riordino degli Istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;
- la direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici”, a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88;
- la direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n. 65, “Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento degli Istituti Professionali”, a norma dell’art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici”, a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - secondo biennio e quinto anno;
- la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - secondo biennio e quinto anno;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante la “Riforma del sistema nazionale istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi da 33 a 43 dell’art.1;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195 adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di adozione del “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità

di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”;

- la “Guida operativa per la scuola” del MIUR, relativa all’attività di alternanza Scuola-Lavoro, trasmessa con nota protocollo 9750 dell’8 ottobre 2015 della DG Ordinamenti con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza Scuola–Lavoro alla luce delle innovazioni normative introdotte dal sopra citato art.1, commi 33-43 della Legge 107/2015;
- l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno 20188, prot. n. 16 del 4 ottobre 2017;
- la circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016 relativa agli “Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43.Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”;
- la nota prot. 3355/AOODGOSV del 28 marzo 2017 recante “Chiarimenti interpretativi relativi all’alternanza scuola lavoro in risposta ai quesiti più frequenti pervenuti dalle Istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stakeholders della scuola”;
- le risoluzioni e gli atti dell’Unione Europea in materia di istruzione, formazione e lavoro, in particolare la Comunicazione della Commissione del 3 Marzo 2010 “Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- le Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020), 2009/C 119/02;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici, Strasburgo, 20.11.2012 COM(2012) 669 final;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (2013 C 120 /01);
- la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2014 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell’Italia, Bruxelles, 2.6.2014 COM(2014) 413 finale;
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Istat e modifiche al disegno organizzativo;
- lo Statuto dell'Istat, approvato dal Consiglio dell'Istituto in data 7 dicembre 2017 in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca”);

CONSIDERATO CHE

è interesse delle Parti contraenti definire e mettere in atto forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

PREMESSO CHE

l'USRT si propone di

- rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo per l'acquisizione di proficue competenze utilizzabili nel mercato del lavoro;
- promuovere il tema dell'alternanza scuola-lavoro nell'ambito del patrimonio culturale in quanto rappresenta uno dei punti di maggiore rilievo della legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- supportare le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni, favorendo a questi fini intese tra le scuole e i soggetti pubblici e privati operanti nei territori di riferimento delle stesse;
- sostenere iniziative, poste in essere dalle scuole, finalizzate a promuovere l'orientamento degli studenti, con riferimento alla scelta dei successivi percorsi di studio o di lavoro per valorizzarne vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali;
- monitorare le iniziative in essere e le azioni delle scuole al fine di sostenerne la progettualità e mantenere un modello organico delle azioni di alternanza scuola lavoro;

l'Istat intende:

- sviluppare la cultura statistica presso le giovani generazioni;
- rendere disponibili le proprie competenze professionali per favorire lo sviluppo del sistema educativo e formativo italiano;
- realizzare sinergie con il sistema scolastico regionale contribuendo, attraverso la sua attività di promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura statistica;
- promuovere le politiche a favore dell'alternanza scuola lavoro poiché ciò può rappresentare per i giovani studenti una forma di ingresso privilegiata nel mondo del lavoro e una forma di orientamento per la scelta universitaria;
- sostenere l'educazione e la cultura della formazione per l'acquisizione di competenze che possano corrispondere ai fabbisogni del territorio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità

Con il presente Protocollo l'USRT e l'Istat, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, intendono disciplinare la collaborazione finalizzata a promuovere e sostenere la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro nel territorio della Regione Toscana, nel quadro di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, e s.m.i., attraverso azioni integrate e congiunte per la messa a sistema di un modello condiviso.

Art. 2

Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Per le finalità di cui all'art. 1, l'USRT s'impegna a:

- dare diffusione del presente protocollo d'intesa presso le scuole secondarie di secondo grado della Regione Toscana;
- collaborare con l'Istat ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico della Regione Toscana e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro dell'Istituto presso la propria sede territoriale della Toscana;
- facilitare le relazioni tra l'Istat e le scuole interessate alla realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- contribuire all'identificazione delle scuole con cui realizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Istat presso la propria sede territoriale della Toscana, anche attraverso l'elaborazione di specifici criteri di accesso;
- collaborare con l'Istat e le scuole di cui al punto precedente alla progettazione dei singoli percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.77/2005 e dell'art. 1, comma 40 della legge n. 107/2015;
- monitorare e valutare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
- dare diffusione degli esiti dell'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

Art. 3

Impegni dell'Istat

Per le finalità di cui all'art. 1, l'Istat si impegna a:

- collaborare con l'USRT ai fini dell'individuazione delle specifiche esigenze del sistema scolastico della Regione Toscana e della definizione delle caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro presso la propria sede territoriale della Toscana ;
- definire annualmente il numero massimo di studenti che possono essere accolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la propria sede territoriale della Toscana e i periodi dell'anno in cui gli stessi possono essere realizzati, dandone pubblicità nel

Registro nazionale di alternanza-scuola lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015;

- identificare le scuole con cui realizzare i progetti di alternanza-scuola lavoro attivati presso la propria sede territoriale della Toscana, tenuto conto delle indicazioni dell'USRT e degli eventuali criteri di accesso elaborati ai sensi del precedente art. 2;
- progettare con le scuole di cui al punto precedente, in collaborazione con l'USRT, gli specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro, nel rispetto dell'art. 1 del decreto legislativo n.77/2005 e dell'art. 1, comma 40 della legge n. 107/2015;
- collaborare con l'USRT ai fini del monitoraggio e della valutazione l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo.

Art.4

Comitato paritetico

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo , è istituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti dell'UFFICIO III - Unità organizzativa dell'USRT e due rappresentanti dell'Istat.
2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all'altra Parte.
3. Il Comitato ha il compito di:
 - individuare le specifiche esigenze del sistema scolastico della Regione Toscana;
 - definire le caratteristiche dell'offerta di accoglienza in alternanza scuola-lavoro dell'Istat presso la propria sede territoriale della Toscana;
 - elaborare specifici criteri di accesso ai progetti di alternanza scuola-lavoro di cui al punto precedente;
 - identificare le scuole con cui realizzare i progetti di alternanza-scuola lavoro attivati dall'Istat presso la propria sede territoriale della Toscana;
 - progettare, in collaborazione con le scuole di cui al punto precedente gli specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro
 - monitorare e valutare l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati in esecuzione del presente Protocollo;
 - individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell'ambito del monitoraggio di cui alla lettera precedente;
4. Il Comitato si riunisce almeno ogni 12 mesi e volta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante dell'USRT.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti individuati in relazione ai temi in discussione.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.

Art. 5
Pubblicizzazione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel dare esecuzione al presente Protocollo, si impegnano al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

Art. 7
Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della stipula e ha **durata triennale**, a copertura delle annualità scolastiche 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Art. 8
Modifiche e integrazioni del Protocollo

Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Protocollo formerà oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

Art. 9
Oneri

Il presente Protocollo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale e pertanto non è soggetto a registrazione a termine fisso.

Per l'USRT – Ufficio Scolastico Regionale della Toscana
Domenico Petruzzo _____

Per l'Istat –Direttore del Dipartimento per la raccolta dati
e lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e
diffusione dell'informazione statistica (DIRM)
Valerio Fiorespino